

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII (già IX) SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

MUTUATARIO

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

oggetto: contratto di mutuo bancario

conclusioni: come in atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

Il MUTUATARIO ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Banca chiedendo che, previa dichiarazione di nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi, fosse accertata la gratuità *ex art.* 1815 c.c. del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile da lui stipulato in data 1 ottobre 2007 con la banca convenuta e che quest'ultima fosse condannata a restituire tutte le somme indebitamente percepite a titolo di corrispettivo da compensare, eventualmente, con il debito residuo, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali.

Si è costituita in giudizio la BANCA contestando le domande avversarie di cui ha chiesto il rigetto.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti ed, all'udienza del 23/11/2017, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche *ex art.* 190 c.p.c.

Il MUTUATARIO allega l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo da lui concluso in data 1 ottobre 2007 con la BANCA, sostenendo che *"i tassi di interesse applicati dalla banca convenuta sono sempre stati elevati e tali da superare il limite legale, rientrando così nell'ambito della fattispecie dell'usura"*.

La censura è tuttavia troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che l'attore si è limitato ad ipotizzare la violazione dei precetti della legge n. 108 del 1996 senza

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 11948 del 11 giugno 2018

alcuna specifica deduzione e allegazione nei termini stabiliti (come era suo preciso onere) in ordine ai modi, ai tempi e alla misura del superamento dei c.d. tassi-soglia.

Manca, infatti, qualunque indicazione in ordine ai tassi pattuiti ed applicati, ai periodi di riferimento e ai limiti superati.

Né è di aiuto la prima memoria *ex art.* 183, comma VI, c.p.c., laddove parte attrice elenca una serie di spese riferite al contratto di mutuo senza tuttavia precisare l'entità di detti costi, né tanto meno dimostrare l'incidenza degli stessi in termini percentuali sul TAEG.

In ogni caso non risulta all'evidenza la pattuizione o l'applicazione di interessi usurari nel contratto di mutuo in contestazione.

Ed infatti tanto l'interesse corrispettivo quanto l'interesse di mora previsti contrattualmente, singolarmente considerati, sono ben al di sotto del tasso soglia anti-usura rilevato con riferimento all'epoca della stipulazione del contratto (1/10/2007).

Il carattere usurario degli interessi pattuiti non può essere desunto neanche sulla base di una nota pronuncia della Suprema Corte (Cass. 9/1/2013 n. 350) - richiamata sia negli atti difensivi che nella perizia stragiudiziale prodotta dall'attore - interpretata nel senso che quest'ultima avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, si debbano sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, interpretazione alla quale si ricollega un vasto contenzioso.

Ora, a ben vedere, la sentenza n. 350/2013 non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori; in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

In particolare, non è corretta la tesi della sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio.

Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi (e comunque né gli interesse corrispettivi né quelli moratori, giova ripetere, di per sé, superano il tasso-soglia antiusura): gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

La genericità e l'erroneità delle impostazioni difensive fin qui esaminate e la carenza probatoria in ordine all'applicazione di interessi *contra legem* non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio che viene sollecitata da parte attrice.

Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 11948 del 11 giugno 2018

Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dall'attore perché tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova sullo stesso gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. 26/02/2003 n. 2887).

Ne consegue il rigetto delle domande di nullità contrattuale proposte dal MUTUATARIO e delle conseguenti richieste volte alla rideterminazione del saldo e alla ripetizione di somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita.

Stessa sorte spetta alla richiesta risarcitoria, essendo stata esclusa l'applicazione di interessi usurari o qualunque altra condotta illecita ascrivibile alla BANCA.

In conclusione, tutte le domande proposte dall'attore vanno respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal MUTUATARIO nei confronti della BANCA, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande tutte proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere alla BANCA convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 9.275,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge.

Roma, lì 10 aprile 2018

Il Giudice
dott. Giuseppe Russo

personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy